

STUDIO MARCHETTI

CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Dott. Comm. Fabrizio Marchetti
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Roma - 00161 - Via G. B. Morgagni, 19
Tel. 06/69.20.07.81 (r.a.) Fax 06/69.20.07.82
E-mail: segreteria@studiomarchetti.it
Pec: f.marchetti@legalmail.it

Consulenti Esterni:

Avv. Bruno Assumma
Avv. Luigi Beretta
Dott. Comm. Enrico Caprio
Dott. Comm. Alberto Colella
Dott. Comm. Luigi Maria Di Virgilio
Dott. Comm. Francescantonio Lupoi
Dott. Comm. Giuseppe Marciano
Avv. Alessandro Masciocchi
Dott. Comm. Antonio Naso
Dott. Comm. Pierluigi Pisani
Dott. Comm. Antonio Scala
Dott. Comm. Luigi Sposato

Corrispondenti:

Studio Barbone - Lupi - Stevanato
Roma - 00195 - Via Ruffini, 2/A
Tel. 06/68.13.48.20 - Fax 06/23.32.33.946

Studio Colella
Milano - 20121 - Piazza Cavour, 7
Tel. 02/655.41.24 Fax 02/65.45.39

Studio Di Virgilio
Pescara - 65123 - V.le Regina Margherita, 78
Tel. 085/205.60.60 Fax 085/42.98.412

Studio Legale e Tributario Masciocchi
Roma - 00198 - Via Po, 49
Tel.: 06/854.15.14 - Fax.: 06/895.84.072

Studio Naso - Pisani - Sposato
Cosenza - 87100 - Corso Italia, 115
Tel. 0984/40.85.20 Fax 0984/40.85.30

Roma, 11 febbraio 2014

Oggetto: **Principali novità fiscali 2014**

Riportiamo una sintesi delle principali novità fiscali di cui ai recenti provvedimenti normativi, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti delle tematiche di Vostro interesse.

1. Innalzamento del limite massimo dei crediti di imposta compensabili (Art. 9 del D.L. 35/2013 convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64)

E' stato previsto l'innalzamento, a decorrere dall'anno 2014, del tetto per le compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta e dei contributi da 516.456,90 a 700.000,00 euro.

2. Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (Art. 3 del D.L. 145/2013 convertito con Legge 6 giugno 2013, n. 64)

Il decreto ripropone il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, a valere degli investimenti effettuati nel triennio 2014-2016. Possono accedere a tale agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle

dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d'imposta è pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo (ad es. costi del personale impiegati nella R&S, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, costi per la produzione o acquisto di licenze) registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, con un limite minimo annuo di spese iscritte a bilancio di 50.000 Euro e con un limite di credito d'imposta massimo annuo di 2.500.000 Euro. Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile saranno ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Il credito sarà utilizzabile ai fini dei versamenti IRES e IRAP relativi al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza sarà utilizzabile in compensazione con F24 a partire dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità e tempistiche per l'operatività della norma verranno esplicitate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.

3. Principali novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013)

3.1 Tassazione su base catastale per le società agricole (Art. 1, comma 36)

Con l'abrogazione dei commi 513 e 514 della Legge 228/12, viene eliminata la disposizione che prevedeva la cessazione del regime di tassazione catastale del reddito agricolo per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

3.2 Deduzioni IRAP (Art. 1, comma 132)

Per i datori di lavoro che incrementano la base occupazionale è prevista la deduzione dalla base imponibile IRAP fino a 15 mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato, a patto che la nuova assunzione determini un incremento del numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. In ogni caso

la deduzione spettante in ciascun esercizio non può superare l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nel conto economico alle voci B9) e B14) rispetto all'esercizio precedente.

Lo sconto IRAP opera a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 ed è valido per tutti i soggetti IRAP diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

3.3 ACE (Aiuto alla crescita economica) - (art. 1, commi 137 e 138)

La Legge di Stabilità 2014 ha modificato la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (Ace) introdotta con l'articolo 1 del Decreto Legge n. 201/2011. In particolare, per il triennio 2014-2016 risultano applicabili le seguenti aliquote per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 (per il triennio 2011-2013 l'aliquota percentuale era 3%):

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota viene stabilita al 4%;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l'aliquota sarà del 4,5%;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'aliquota sarà del 4,75%;
- dal 2017, l'aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il calcolo dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 si dovrà fare riferimento all'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo di imposta precedente.

3.4 Rivalutazione beni d'impresa (Art. 1, dal comma 140 al 146)

E' stata reintrodotta la possibilità, per le società di capitali e per gli enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano prevalentemente attività commerciale, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2016), e si concretizza mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo, senza interessi. Non è ammessa la sola rivalutazione contabile in assenza di quella fiscale.

E' possibile altresì affrancare in tutto o in parte il saldo attivo derivante dalla rivalutazione versando un'imposta sostitutiva del 10%, anch'essa rateizzabile in tre quote annuali di pari importo senza interessi. Nel caso di cessione/assegnazione del bene rivalutato prima dell'inizio del 2017, ai fini del calcolo delle plusvalenze si tiene conto del valore fiscale del bene prima della rivalutazione.

3.5 Rivalutazione terreni e partecipazioni (Art. 1, comma 156)

Con la modifica dell'art. 2, comma 2 del D.L. 282/02 vengono riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali detenute da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non commerciali.

Tale possibilità riguarda, nello specifico:

- i terreni agricoli;
- le aree edificabili;
- le partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto, escluse quelle quotate in mercati regolamentati.

Tali beni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2014.

La rivalutazione prevede la redazione di una perizia giurata di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 30 giugno 2014 (con riferimento al valore al 1° gennaio 2014) ed il versamento dell'imposta sostitutiva calcolata sull'intero valore del bene rivalutato (pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate e 2% per le partecipazioni non qualificate) in un'unica soluzione, sempre entro il 30 giugno 2014, o in tre rate annuali di uguale importo a decorrere dal 30 giugno 2014, con interessi annui del 3%.

3.6 Perdite su crediti (Art. 1, comma 160)

Con la modifica del comma 5 dell'art. 101 del TUIR, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 ed in deroga al principio generale secondo cui le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, le perdite su crediti sono deducibili in caso di "cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili", non solo internazionali (per i quali tale possibilità era già prevista) ma anche nazionali.

Le principali fattispecie che potranno giustificare la cancellazione del credito dal bilancio e quindi la deducibilità della relativa perdita, sono costituite dalla cessione del credito pro-soluto e dalla transazione con definitiva riduzione del debito.

Al fine di evitare possibili manovre elusive, l'Amministrazione Finanziaria potrà comunque sindacare l'elusività dell'operazione ai sensi dell'art. 37-bis del DPR 600/73 e l'inerenza delle perdite in questione in presenza di un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

3.7 Deducibilità dei canoni di leasing (Art. 1, comma 162)

Tale intervento modifica il comma 7 dell'art. 102 del TUIR rideterminando il periodo minimo di deduzione dei canoni di leasing imputati a conto economico per l'utilizzatore. Nello specifico, la deduzione dei canoni è ora ammessa, per i beni mobili, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale del bene, mentre per gli immobili per un periodo non inferiore a 12 anni. Ciò indipendentemente dalla durata del contratto di leasing.

3.8 Imposta di registro sulla cessione contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali (Art. 1, comma 164)

Tale intervento, introducendo l'articolo 8-bis alla Tariffa parte prima del DPR 131/98, prevede l'applicazione dell'imposta di registro al 4% sugli atti di cessione, da parte dell'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati ad IVA ai sensi del numero 8-ter, comma 1 dell'art. 10 del DPR 633/72. Ciò in deroga al principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro.

L'imposta del 4% si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

3.9 Trasformazione delle imposte anticipate per IRAP in crediti d'imposta (Art. 1, comma 168)

Nel caso in cui dalla dichiarazione IRAP emerga un valore della produzione negativo, la quota delle attività per imposte anticipate riferita ai componenti negativi dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno concorso alla formazione di tale valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IRAP in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo.

3.10 Applicabilità della disciplina del transfer pricing anche ai fini IRAP (Art. 1, comma 281)

La Legge di Stabilità 2014 rende applicabile le norme sul transfer pricing, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TUIR, anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Tuttavia, le eventuali sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 471/97 non si applicano alle rettifiche relative agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data del 1° gennaio 2014, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione (cioè, in genere, il periodo d'imposta 2012). Le sanzioni risultano invece applicabili laddove esse siano già state irrogate con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data del 1° gennaio 2014.

3.11 Limiti alla compensazione dei crediti tributari (Art. 1, comma 574)

In parziale analogia a quanto già previsto in ambito IVA (art.10 del D.L. 78/2009), si prevede, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la necessità di apposizione del visto di conformità alla dichiarazione, laddove il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti, per importi superiori a 15 mila euro, relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive ed all'Irap.

A differenza di quanto accade per la compensazione del credito IVA, non sussiste l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.

Relativamente alla decorrenza delle modifiche introdotte, la norma fa riferimento alle compensazioni effettuate relative ai crediti d'imposta afferenti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Pertanto l'impatto della disposizione in esame si avrà a partire dalle compensazioni effettuate in relazione ai crediti d'imposta risultanti da UNICO 2014 ed IRAP 2014, con necessità di apposizione del visto di conformità su tali dichiarazioni, laddove l'importo delle compensazioni da effettuare ecceda euro 15 mila.

3.12 Rottamazione delle cartelle Equitalia (Art. 1, comma 618)

Per le cartelle esattoriali relative a crediti contestati da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidate in riscossione fino al 31 ottobre 2013 è prevista la possibilità di estinzione dei relativi ruoli tramite pagamento in unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, senza interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. Nessuno sgravio riguarda invece le sanzioni, gli interessi addebitati con l'accertamento e l'aggio della riscossione.

Per consentire tale procedura, è stato altresì previsto che la riscossione dei carichi interessati (le cartelle e gli avvisi esecutivi affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013) resti sospesa fino al 15 marzo 2014.

3.13 Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (Art. 1, comma 715)


A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'IMU relativa agli immobili strumentali (per destinazione o per natura) è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti o professioni, nella misura del 30% per il 2013 e del 20% per gli anni successivi. L'IMU resta tuttavia indeducibile ai fini IRAP.

4. Nuova misura dell'imposta di registro fissa (Art. 26 del DL 104/2013 convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128)

Per gli atti formati a partire dal 1° gennaio 2014, l'importo dell'imposta di registro in misura fissa prevista dalle vigenti disposizioni del DPR 131/1986 è stato elevato da euro 168 ad euro 200.

Con i migliori saluti

Dott. Giuseppe Marciano



Dott. Fabrizio Marchetti

